

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Diritto dell'Unione europea

LA CITTADINANZA EUROPEA

Prof.ssa Rosita Forastiero

rforastiero@unite.it

a.a. 2022-2023

LA NASCITA DELLA CITTADINANZA EUROPEA

Il Trattato di Maastricht (1992) istituisce la cittadinanza europea segnando il passaggio dalla dimensione mercantile della Comunità europea a quella politica dell'Unione europea ed ha costituito lo strumento più innovativo per consolidare il senso d'appartenenza all'Europa dei cittadini europei.

La nascita dell'idea di cittadinanza europea può farsi risalire agli **anni '20-'30** ad opera dei **movimenti federalisti** dell'epoca, secondo i quali l'idea di un'Europa federale europea includeva il riconoscimento di una **Nazione europea**



Nel 1929, il ministro francese **Aristide Briand** proponeva davanti alla Società delle Nazioni di creare un'Unione federale europea.



Il 14 febbraio 1984, infatti, il Parlamento europeo approvava il **progetto Spinelli** che nell'articolo 3 istituiva esplicitamente la cittadinanza europea.


Il **Comitato Adonnino** e il Rapporto su l'"Europa dei cittadini".

il memorandum spagnolo

GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI


La portata innovativa del Trattato di Maastricht consisteva soprattutto in 3 elementi:

- nella **CREAZIONE GIURIDICA DELLA CITTADINANZA EUROPEA**;
- **NELL'ACQUISTO *IPSO IURE* DELLA CITTADINANZA DELL'UNIONE IN CONSEGUENZA DELL'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA NAZIONALE DI UNO STATO MEMBRO**;
- nel **RICONOSCIMENTO DI SPECIFICI DIRITTI E DOVERI DERIVANTI DALLA CITTADINANZA EUROPEA**.



LA CITTADINANZA EUROPEA SI AGGIUNGE A QUELLA NAZIONALE


Presupposto della cittadinanza dell'Unione è quindi l'essere cittadino di uno Stato membro.



La cittadinanza europea **PUÒ SOLO AUMENTARE I DIRITTI ACCORDATI DALLA CITTADINANZA DELLO STATO MEMBRO D'APPARTENENZA.**

IL QUADRO NORMATIVO

Il **quadro normativo** a cui fare riferimento quando si parla di cittadinanza europea è pertanto il seguente:



IL QUADRO NORMATIVO

Articolo 9 TUE

L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. **È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.** La cittadinanza dell'Unione **SI AGGIUNGE** alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

Articolo 20

1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

2. I cittadini dell'Unione godono dei **diritti** e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro:

a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; IT C 202/56 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 7.6.2016

c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi.

CITTADINANZA EUROPEA E GIURISPRUDENZA DELLA CGUE



Sentenza del 20 febbraio 2001, Causa C-192/99, *The Queen c. Secretary of State for the Home Department, ex parte Manjit Kaur*

<https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=46193&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3378413>



Sentenza del 7 luglio 1992, Causa C-369/90, *Mario Vicente Micheletti e altri c. Delegación del Gobierno en Cantabria*

<https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=97581&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3379717>




Sentenza del 2 marzo 2010, Causa C-135/08, *Janko Rottman c. Freistaat Bayern*

https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=lst&pageIndex=0&docid=75336&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=3380233

IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

L'esercizio dei diritti inerenti lo status di cittadino europeo si basa sull'applicazione del **principio di non discriminazione**. Tutti i diritti della cittadinanza europea sono accomunati dal riconoscimento ad ogni cittadino dell'Unione del diritto ad un **eguale trattamento rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione**.



I DIRITTI DELLA CITTADINANZA EUROPEA

- Il **diritto di circolare e soggiornare liberamente** nel territorio degli Stati membri fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione dagli stessi (art. 21 TFUE);
- il **diritto di elettorato attivo e passivo** alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede nonché alle elezioni del Parlamento europeo in cui risiede alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (art. 22 TFUE);
- Il **diritto di petizione al Parlamento europeo** in merito a qualsiasi questione che rientra nel campo di attività dell'UE e che lo concerne direttamente (Art. 24, par. 2, TFUE);
- Il **diritto di rivolgersi al Mediatore europeo** per lamentare casi di cattiva amministrazione della giustizia da parte delle istituzioni europee (Art. 24, par. 3, TFUE);
- Il **diritto d'iniziativa legislativa popolare** (Art. 11, par. 4, TUE).
- Il **diritto alla tutela diplomatica e consolare** di qualsiasi Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato in uno Stato terzo, qualora nello Stato terzo in questione lo Stato membro di nazionalità non sia rappresentato (Art. 23 TFUE);

IL DIRITTO DI CIRCOLARE E SOGGIORNARE LIBERAMENTE NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI

IN ORIGINE..

Nell'evoluzione del diritto europeo, i trattati attribuivano la libertà di circolazione a diverse categorie di soggetti in funzione del legame con lo svolgimento di attività economiche: i lavoratori dipendenti, cui era riconosciuto il diritto di rispondere ad effettive richieste di lavoro in altri Stati membri; i lavoratori indipendenti e i destinatari di servizi.

Dalla libertà di circolazione per i lavoratori al diritto di libera circolazione dei cittadini europei.

"**fatte salve le limitazioni e le condizioni**" previste dal TFUE e dalla disposizioni adottate in applicazione dello stesso. La materia è regolata dalla **Direttiva 2004/58/CE del 29 aprile 2004** relativa al diritto dei cittadini dell'UE e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.


I LIMITI...

sono quelli dell'**ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica.**

In materia di soggiorno, vi sono invece i limiti connessi al possesso di un'**assicurazione malattia** che copra i rischi e di **risorse sufficienti a sopperire ai propri bisogni.**

S
C
H
E
N
G
E
N

I DIRITTI POLITICI DELLA CITTADINANZA EUROPEA: IL DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO



- ✓ L'elettore europeo esercita il suo diritto di voto o nello Stato membro di residenza o nello Stato membro di origine e sarà iscritto nella lista elettorale dello Stato membro di residenza soltanto se ne ha precedentemente espresso la volontà;
- ✓ se sceglie di esercitare il diritto di voto nello Stato membro di residenza rinuncia a esercitare tale diritto nello Stato d'origine.
- ✓ Nessuno può votare più di una volta né essere candidato in più di uno Stato membro in una stessa elezione.

I DIRITTI POLITICI DELLA CITTADINANZA EUROPEA: IL DIRITTO DI PETIZIONE AL PE

La petizione può essere presentata da:

- ❖ QUALSIASI CITTADINO DELL'UNIONE EUROPEA,
- ❖ QUALSIASI PERSONA RESIDENTE IN UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA,
- ❖ QUALSIASI MEMBRO DI UNA ASSOCIAZIONE, SOCIETÀ O ORGANIZZAZIONE (PERSONA FISICA O GIURIDICA) CON SEDE SOCIALE IN UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA.



L'oggetto della petizione può riguardare qualsiasi questione che rientra nel campo di attività dell'UE



Le petizioni possono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'UE per **via elettronica tramite il portale web delle petizioni del Parlamento europeo** (<https://www.europarl.europa.eu/petitions/it/home>

o **per posta in forma scritta** al seguente indirizzo: **Presidente della commissione per le petizioni**
European Parliament
B-1047 BRUSSELS



COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

<https://www.europarl.europa.eu/committees/it/peti/home/highlights>

https://multimedia.europarl.europa.eu/it/webstreaming/peti-committee-meeting_20220420-1345-COMMITTEE-PETI

I DIRITTI POLITICI DELLA CITTADINANZA EUROPEA: IL DIRITTO DI RIVOLGERSI AL MEDIATORE

Il Mediatore europeo, figura introdotta con il Trattato di Maastricht del 1992, è un organo individuale eletto dal Parlamento europeo, il quale è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda nell'Unione o vi abbia la propria sede sociale.

Il primo Mediatore, Jacob Söderman, è stato eletto dal Parlamento nel 1995. L'attuale Mediatore è una donna, Emily O'Reilly, è entrata in carica il 1° ottobre 2013. In seguito alle elezioni del Parlamento europeo, è stata rieletta come Mediatrice per un mandato quinquennale nuovamente nel dicembre 2019.



CASI DI CATTIVA
AMMINISTRAZIONE



<https://www.ombudsman.europa.eu/it/home>

<https://www.ombudsman.europa.eu/it/make-a-complaint#aBqhThcsIBaU>


IL DIRITTO DI INIZIATIVA LEGISLATIVA

https://europa.eu/citizens-initiative/_it


Con il Trattato di Lisbona si è inteso valorizzare il diritto dei cittadini di partecipare alla vita democratica dell'Unione prevedendo, ai sensi dell'art. 11, par. 4, TUE, che un numero di almeno un **1.000.000** di cittadini dell'Unione possa invitare la Commissione a presentare la proposta di atti normativi.

Con l'iniziativa dei cittadini europei, il Trattato di Lisbona ha voluto consentire ai cittadini di partecipare alla vita politica dell'Unione attraverso questo strumento di "**democrazia partecipativa**".

- ❖ **COMITATI COMPOSTI DA ALMENO 7 CITTADINI CHE RISIEDANO IN ALMENO 7 STATI MEMBRI DIVERSI.**
- ❖ **I MEMBRI DEI COMITATI DI CITTADINI DEVONO ESSERE CITTADINI DELL'UNIONE IN ETÀ DI VOTO PER LE ELEZIONI EUROPEE (18 ANNI IN TUTTI GLI STATI MEMBRI E 16 ANNI IN AUSTRIA).**
- ❖ **REGISTRAZIONE DELLA PROPOSTA PRESSO LA COMMISSIONE, IMMETTENDO LE INFORMAZIONI NECESSARIE IN UN REGISTRO ELETTRONICO MESSO A DISPOSIZIONE DALLA COMMISSIONE.**
- ❖ **CONCLUSA LA FASE DELLA REGISTRAZIONE, SI APRE LA FASE DI SOSTEGNO ALL'INIZIATIVA. È STATO ISTITUITO UN SISTEMA CENTRALE DI RACCOLTA ELETTRONICA DELLE INIZIATIVE.**
- ❖ **PUNTI DI CONTATTO IN CIASCUNO STATO MEMBRO E UNA PIATTAFORMA ONLINE CHE OFFRE INFORMAZIONI E ASSISTENZA, SUPPORTO PRATICO E CONSULENZA LEGALE IN MERITO ALL'INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI.**



IL DIRITTO ALLA TUTELA DIPLOMATICA E CONSOLARE



Secondo l'art. 23 del TFUE, ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un **Paese terzo** nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della **tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi altro Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.**